



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari

MIUR
AOOUSPCA
Prot.n. 10272

Cagliari 20.09.2013

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

All'Albo
SEDE

Oggetto: Supplenze personale docente ed educativo - Elenco ultimo nominato ed elenco docenti aventi titolo al completamento - A.S. 2013/2014 -

Questo Ufficio ha ultimato per l'anno scolastico 2013/2014 il conferimento dei contratti a tempo determinato per la copertura dei posti annuali, vacanti e disponibili o perlomeno disponibili fino al 31 agosto 2014, ai docenti inclusi nelle **graduatorie ad esaurimento** ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del d.m. 13.06.2007.

I posti che dovessero rendersi disponibili entro la data del 31 dicembre 2013 fino al 31 agosto 2014, saranno coperti direttamente dalle SS.LL. attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento definitive per i contratti a tempo determinato, pubblicate con decreto n. 10238 del 20 settembre 2013, disponibili nel sito di questo Ufficio www.uspcagliari.it o, in caso di esaurimento di tali graduatorie, attraverso le **graduatorie d'istituto di 1° fascia**. In caso di esaurimento anche delle graduatorie d'istituto di 1° fascia, le SS.LL. dovranno scorrere le graduatorie di 2° e di 3° fascia definitive per il 2013/14. In caso di nomina da graduatoria di 1°, di 2° e di 3° fascia d'istituto prima della pubblicazione delle graduatorie definitive per il 2013/2014, le SS.LL. procederanno alla utilizzazione delle vecchie graduatorie stipulando contratti fino a nomina dell'avente diritto.

A tal fine, si trasmettono, in allegato, i seguenti dati:

- indicazione, per classe di concorso e/o posto, del nominativo e della posizione del docente ultimo nominato dalle graduatorie ad esaurimento per scuola dell'infanzia, scuola primaria, personale educativo e scuole secondarie di I e di II grado;
- indicazione, per classe di concorso e/o posto, dei docenti delle graduatorie ad esaurimento a cui è stato conferito uno spezzone orario aventi diritto al completamento, per scuola dell'infanzia, scuola primaria, personale educativo e scuola secondaria di I e II grado.

Si rammenta che, ai sensi del regolamento sulle supplenze di cui al D.M. 13.6.2007 e della nota ministeriale n. 1878 del 30 agosto 2013, contenente istruzioni operative in materia, l'aspirante a cui viene conferita, una supplenza ad orario non intero, **in assenza di cattedra intera**, conserva titolo, **in relazione alla posizione occupata in graduatoria**, al completamento fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento delle relative disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. **Inoltre il docente a cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, in assenza di cattedra intera, ha diritto a rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intera sino al 30 giugno o al 31 agosto.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto regolamento, il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il limite della facile raggiungibilità.

Si fa, altresì, presente che al personale iscritto con riserva nella graduatoria ad esaurimento, identificabile in quanto il nominativo è preceduto dalla lettera R - S, non è consentito stipulare alcun contratto sulla base della posizione determinata nella graduatoria stessa. Le SS.LL. sono, pertanto, pregate di prestare la massima attenzione all'atto dell'individuazione del personale interessato.

Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 13.06.2007, la rinuncia all'incarico conferito dalla graduatoria ad esaurimento **non** impedisce la nomina dalle graduatorie d'istituto, le quali potranno scorrersi dalla prima posizione, mentre la rinuncia all'incarico conferito dalla graduatoria ad esaurimento impedisce la nomina per lo stesso anno scolastico dalla stessa graduatoria ad esaurimento per il medesimo insegnamento.

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del d.l. 21.06.2013 n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 09.08.2013 n. 98 .

NOMINE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie ad esaurimento devono essere utilizzate per l'assegnazione di posti **vacanti e disponibili e/o solo disponibili fino al 31 agosto 2014**. Inoltre devono essere utilizzate per l'assegnazione di spezzoni orari pari o superiori alle 7 ore comunque disponibili fino al 31 agosto 2014. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.m. 13 giugno 2007 regolamento sulle supplenze del personale docente, il contratto dovrà essere stipulato sino al 31 agosto 2014 se trattasi di posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto (derivanti direttamente dall'organico di diritto); mentre dovrà essere stipulato sino al 30 giugno 2014 se trattasi di posti disponibili e **non vacanti** (derivanti direttamente dall'organico di fatto). Si precisa che gli spezzoni pari o superiori alle 7 ore comportano comunque la stipula del contratto esclusivamente sino al 30 giugno 2014.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine della attività didattiche, disponibili per tutto l'anno scolastico **fino al 31 agosto 2014, entro la data del 31 dicembre 2013**, ivi incluso il conferimento di ore d'insegnamento pari o superiori a 7 ore settimanali, si utilizzano dunque le graduatorie ad esaurimento a partire dalla posizione successiva all'ultimo nominato, facendo comunque salvo, per i docenti a cui è stato conferito uno spezzone in assenza di posto intero, il diritto al completamento e il diritto a rinunciare allo spezzone per accettare una cattedra fino al 30 giugno o al 31 agosto. In caso di esaurimento di tali graduatorie si farà ricorso alle graduatorie d'istituto.

NOMINE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e per l'attribuzione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, **dopo il 31 dicembre 2013**, si utilizzano le graduatorie di istituto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 13.6.2007, le ore di insegnamento, pari o inferiori alle 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, sono di competenza dell'istituzione scolastica in cui si verifica la disponibilità. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione, attribuendole, con il loro consenso, ai **docenti in servizio** nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:

- personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- personale di ruolo ad orario completo fino al raggiungimento delle 24 ore settimanali;
- personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali.

Le ore eccedenti di cui sopra sono attribuite, per quanto riguarda il personale supplente a prescindere dalla presenza degli stessi nelle proprie graduatorie di istituto. A tal fine è sufficiente, infatti che detto personale sia in servizio nella scuola.

Solo in subordine a queste attribuzioni, nel caso in cui rimangano ore che non sia stato possibile attribuire al personale in servizio nella scuola, le SS.LL. provvederanno all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d'istituto.

Si rammenta che la rinuncia ad una proposta contrattuale, ai sensi dell'art 8 comma 1 lett) b del D.M. 13.06.2007, conferita sulla base delle graduatorie di istituto, ripetuta per due volte nella medesima scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

POSTI DI SOSTEGNO

Per la scuola secondaria di II grado a seguito dell'esaurimento degli elenchi di sostegno delle aree disciplinare AD01 e AD04 e alla contemporanea presenza di disponibilità residue, si provvederà alla copertura di tali posti mediante lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.m. 13.06.2007.

Il relativo calendario sarà pubblicato in data 23 settembre 2013.

Per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado allo stato attuale non risulta alcuna ulteriore disponibilità.

Relativamente alla possibilità di prendere in considerazione eventuali domande di messa a disposizione di aspiranti, forniti del previsto titolo di specializzazione e di titolo idoneo all'insegnamento su posti di sostegno, che non siano inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di alcuna provincia si richiama la nota MIUR 18 settembre 2013 n. 9416. Al riguardo, tenuto conto della specificità dell'insegnamento rivolto agli alunni disabili e in considerazione delle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, che confermano l'obbligo per l'Amministrazione di dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi, si invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part time che residuino devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento, 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del regolamento di cui al D.M. 13 giugno 2007.

Per quanto non specificato con la presente nota si rinvia al Regolamento sulle supplenze del 13 giugno 2007 n. 131 e alla nota del MIUR del 30 agosto 2013 n. 1878.

Si trasmette in allegato:

- 1) Elenco docenti aventi titolo al completamento;**
- 2) dell'infanzia, per la scuola primaria, per il personale educativo per la scuola secondaria di I grado;**
- 3) Elenco ultimi nominati posti comuni per la scuola secondaria di II grado.**

Confidando nella cortese collaborazione, si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti relativi alle supplenze secondo le indicazioni contenute nella presente nota.

F.to Il Dirigente
Sergio Repetto